



Comune di Russi

IL REVISORE DEI CONTI

Parere n. 10/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO, ESERCIZIO 2018

Il sottoscritto **dott. Giuseppe Cortesi**, revisore dei conti del Comune di Russi, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 28 maggio 2018, ha ricevuto in data 12 settembre 2019 la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto **“Approvazione del bilancio consolidato del Comune di Russi. Esercizio 2018”**, il cui contenuto deve intendersi qui interamente richiamato, compresi, quali parti integranti, gli allegati: A (Conto Economico), B (Stato Patrimoniale), C (Nota Integrativa) e D (Relazione sulla gestione), in merito ai quali è richiesta l'espressione di parere.

a) Riferimenti normativi

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»

- Art.233-bis (“Il bilancio consolidato”)

1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017.

- Art.239 (“Funzioni dell'organismo di revisione”), comma 1, lett. d-bis;

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

(omissis)

d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;

D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, <<Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42>>

- Art. 11-bis (“Bilancio consolidato”)

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.
2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
 - a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
 - b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività

che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.

- Art. 11-ter ("Enti strumentali")

1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;

e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:

a) servizi istituzionali, generali e di gestione; b) istruzione e diritto allo studio; c) ordine pubblico e sicurezza; d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali; e) politiche giovanili, sport e tempo libero; f) turismo; g) assetto del territorio ed edilizia abitativa; h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; i) trasporti e diritto alla mobilità; j) soccorso civile; k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia; l) tutela della salute; m) sviluppo economico e competitività; n) politiche per il lavoro e la formazione professionale; o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; p) energia e diversificazione delle fonti energetiche; q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali; r) relazioni internazionali.

- Art. 11-quater ("Società controllate")

1. Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate degli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari.

- Art. 11-quinquies ("Società partecipate")

1. Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Art. 18 ("Termini di approvazione dei bilanci")

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, approvano:

(Omissis)

c) il bilancio consolidato entro il **30 settembre** dell'anno successivo.

- **Allegato 4/4 – Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato** (tutto), con particolare riguardo a:

3.1. Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

(Omissis)

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.

Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,

- patrimonio netto,

- totale dei ricavi caratteristici.

(...) A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

(...)

b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.*

b) Deliberazioni e/o altri atti richiamati

Deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 28/12/2018 con la quale è stata effettuata la ricognizione dell'area di consolidamento per l'esercizio 2018 e sono stati approvati i due elenchi richiesti dalla normativa sulla sperimentazione: Elenco dei Componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) del Comune di Russi ed Elenco dei Componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica inclusi nel Consolidamento.

c) Verifiche ed espressione del parere

L'Ente ha individuato l'area di consolidamento, analizzando le fattispecie rilevanti previste dal richiamato principio contabile e la Giunta Comunale, con la citata delibera, ha individuato il G.A.P. del Comune ed il perimetro dell'area di consolidamento.

Nell'applicazione dei criteri per stabilire la composizione dell'area di consolidamento, l'Ente ha provveduto ad individuare la soglia di rilevanza da confrontare con i parametri societari indicati alla lett. a) del punto 3.1 del principio.

Premesso che le valutazioni e le relative operazioni volte ad individuare il G.A.P. ed il perimetro di consolidamento (che ne costituisce un sottoinsieme), coerentemente con le citate norme del D. Lgs. n. 118/2011, sono esaurientemente illustrate alle pagg. 15 e 16 della nota integrativa e che il metodo di consolidamento utilizzato è quello proporzionale (i valori degli enti/società partecipate confluiscono pro-quota, in proporzione alla percentuale posseduta”), si riepiloga di seguito l'elenco degli enti e delle società consolidate:

Organismo partecipato	% posseduta
Enti strumentali	
ACER Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Ravenna	2,47%
ASP RAVENNA CERVIA E RUSSI	33,39%
Società di capitali	
TE.AM. Srl	8,70%
RAVENNA HOLDING S.p.A.	0,66%
LEPIDA S.p.A.	0,0016%

Rispetto agli organismi ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Russi, non fanno parte del perimetro di consolidamento la “Fondazione Dopo di Noi” e la “Fondazione Flaminia”, poiché trattasi di partecipazioni irrilevanti, detenute in enti non titolari di affidamenti diretti.

Nella tabella che segue sono riportati i principali dati aggregati dello **Stato Patrimoniale** consolidato per l'esercizio 2018, con evidenza delle variazioni rispetto all'esercizio precedente:

Tabella 1 – Stato patrimoniale consolidato 2018 e 2017

Attivo	Stato Patrimoniale consolidato 2018	Stato Patrimoniale consolidato 2017	Differenza
Immobilizzazioni immateriali	245.301	242.792	2.209
Immobilizzazioni materiali	37.779.571	31.580.141	6.199.430
Immobilizzazioni finanziarie	2.334.208	2.358.195	-23.987
Totale immobilizzazioni	40.359.080	34.181.128	6.177.952
Rimanenze	96.282	91.945	4.337
Crediti	8.247.139	5.257.747	2.989.392
Disponibilità liquide	4.664.844	4.212.570	452.274
Totale attivo circolante	13.008.265	9.562.262	3.446.003
Ratei e risconti	12.265	15.932	-3.667
Totale dell'attivo	53.379.610	43.759.322	9.620.288
Passivo	Stato Patrimoniale consolidato 2018	Stato Patrimoniale consolidato 2017	Differenza
Patrimonio netto	33.275.678	31.341.880	1.933.798
<i>di cui:</i>			
<i>Fondo di dotazione e riserve di terzi</i>	<i>33.141</i>	<i>31.938</i>	<i>1.203</i>
<i>Risultato economico di pertinenza di terzi</i>	<i>3.037</i>	<i>3.164</i>	<i>-127</i>
Fondo rischi e oneri	511.186	305.218	205.968
Trattamento di fine rapporto	36.481	39.211	-2.730
Debiti	9.927.390	6.304.823	3.622.567
Ratei, risconti, contributi agli investimenti	9.628.875	5.768.190	3.860.685
Totale del passivo	53.379.610	43.759.322	9.620.288

Come anticipato, il metodo di consolidamento adottato è quello proporzionale; nella nota integrativa vengono esposti efficacemente gli effetti contabili derivanti da tale procedura, in base a quanto previsto dal Principio Contabile Nazionale OIC n. 17 (“Il Bilancio Consolidato”) secondo il quale, per la redazione del bilancio consolidato, è necessario determinare l'ammontare e la natura della differenza tra il valore della partecipazione risultante dal bilancio della consolidante e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto della controllata alla data di acquisto della partecipazione medesima. In sede di consolidamento, l'eliminazione del valore delle partecipazioni consolidate, in contropartita delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste, consiste nella sostituzione del valore della corrispondente voce di bilancio con le attività e passività di ciascuna delle imprese consolidate.

Per effetto di tale eliminazione si determina una **differenza di consolidamento**. La differenza di consolidamento rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della partecipazione iscritto nel bilancio d'esercizio della controllante ed il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata.

Il prospetto riepilogativo delle differenze di consolidamento è riportato alle pagg. 27 e 28 della nota integrativa ed evidenzia un saldo positivo di euro 364.683.

L'impatto, dal punto di vista patrimoniale, del consolidamento è riassunto invece nella tabella riportata alle pagg. 9-10 della relazione sulla gestione; esso incide per circa 1.484 migliaia di euro ed evidenzia, in particolare, come l'eliminazione del valore delle partecipazioni detenute negli organismi rientranti nel perimetro di consolidamento (pari a circa 12.426 migliaia di euro) trovi contropartita soprattutto nell'aumento delle immobilizzazioni materiali che, infatti, presentano un incremento di circa 11.332 migliaia di euro.

La sopra richiamata differenza di consolidamento, nel caso di specie, è positiva ed assume la definizione di **riserva di consolidamento**; in tal senso, appare utile sviluppare le valutazioni, analizzando la composizione del patrimonio netto del bilancio consolidato, che risulta così riassunta:

Tabella 2 – Composizione Patrimonio Netto 2018 e 2017

Composizione del Patrimonio Netto	2018	2017
Fondo di dotazione	11.343.045	21.779.688
Risultati economici di esercizi precedenti	(710.777)	(606.775)
Riserve da capitale	2.202.802	(1.794.234)
Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	20.183.389	9.746.746
Riserva da permessi di costruire	864.404	697.424
Altre riserve indisponibili	42.073	1.548.675
Risultato economico dell'esercizio	(685.436)	(64.746)
Patrimonio netto capogruppo (da consolidato) ¹	33.275.678	31.306.778

Rispetto al patrimonio netto del Comune, evidenziato in sede di bilancio consuntivo 2018 e pari ad euro 33.574.842, il valore del patrimonio netto della capogruppo (da bilancio consolidato) decrementa di euro 299.164, divenendo pertanto pari a complessivi euro 33.275.678, in virtù della seguente riconciliazione:

Tabella 3 – Riconciliazione variazione del patrimonio netto Capogruppo e Comune

Variazione del risultato d'esercizio (ved. successiva tabella 5)	(696.988)
Riserve da consolidamento	364.683
Fondo di dotazione e riserve di competenza di terzi	33.141
Variazione fra P.N. Capogruppo (bilancio consolidato) e P.N. Comune	(299.164)

L'analisi delle risultanze del **Conto Economico** consolidato 2018 sono analiticamente esplicitate alle pagine 6, 7 ed 8 della relazione sulla gestione; in questa sede, si reputa utile sviluppare un'analisi comparativa, volta ad evidenziare il raffronto fra gli ultimi due bilanci consolidati del comune (confronto dati 2018 su 2017) e l'impatto derivante dalle operazioni di consolidamento, che risulta evidente ponendo a raffronto il conto economico consuntivo 2018 del comune capogruppo con il medesimo documento contabile riguardante il bilancio consolidato 2018.

¹ E' il valore del patrimonio netto del Comune capogruppo, al netto della quota di pertinenza di terzi.

Tabella 4 – Conto Economico consolidato riclassificato, con individuazione delle differenze intervenute rispetto all'esercizio precedente

CONTO ECONOMICO			
Voce di Bilancio	Conto economico consolidato 2018	Conto economico consolidato 2017	Differenza
A) Componenti positivi della gestione	14.869.253	12.423.920	2.445.333
B) Componenti negativi della gestione	(15.795.371)	(12.813.519)	2.981.852
Risultato della gestione	(926.118)	(389.599)	(536.519)
C) Proventi ed oneri finanziari			
<i>Proventi finanziari</i>	73.015	106.080	(33.065)
<i>Oneri finanziari</i>	(78.669)	(84.729)	(6.060)
D) Rettifica di valore attività finanziarie			
<i>Rivalutazioni</i>	24.396	25.174	(778)
<i>Svalutazioni</i>	0	(48.435)	(48.435)
Risultato della gestione operativa	(907.376)	(391.509)	(515.867)
E) Proventi ed oneri straordinari			
<i>Proventi straordinari</i>	1.300.752	665.446	635.306
<i>Oneri straordinari</i>	(814.480)	(147.872)	666.608
Risultato prima delle imposte	(421.104)	126.065	(547.169)
Imposte	(261.295)	(187.647)	73.648
Risultato esercizio comprensivo quota di terzi	(682.399)	(61.582)	(620.817)
Risultato d'esercizio di pertinenza di terzi	3.037	3.164	(127)
Risultato esercizio di competenza capogruppo	(685.436)	(64.746)	(620.690)

Tabella 5 – Conto Economico consolidato riclassificato, con evidenziazione delle differenze rispetto al Conto Economico della Capogruppo (Comune di Russi)

CONTO ECONOMICO			
Voce di Bilancio	Bilancio consolidato 2018	Bilancio Comune di Russi 2018	Differenza
A) Componenti positivi della gestione	14.869.253	11.767.381	3.101.872
B) Componenti negativi della gestione	(15.795.371)	(12.842.620)	(2.952.751)
Risultato della gestione	(926.118)	(1.075.239)	149.121
C) Proventi ed oneri finanziari			
<i>Proventi finanziari</i>	73.015	56.847	16.168
<i>Oneri finanziari</i>	(78.669)	(73.961)	4.708
D) Rettifica di valore attività finanziarie			
<i>Rivalutazioni</i>	24.396	369.544	(345.148)
<i>Svalutazioni</i>	0	(26.020)	(26.020)
Risultato della gestione operativa	(907.376)	(748.829)	(158.547)
E) Proventi ed oneri straordinari			
<i>Proventi straordinari</i>	1.300.752	1.297.280	3.472
<i>Oneri straordinari</i>	(814.480)	(380.874)	(433.606)
Risultato prima delle imposte	(421.104)	167.577	(588.681)
Imposte	(261.295)	(152.987)	(108.308)
Risultato esercizio comprensivo quota di terzi	(682.399)	14.590	(696.988)

Come si evince dalla lettura della tabella 5, il differenziale del risultato economico di competenza della capogruppo (pari a - euro 696.988), quadra con il valore evidenziato nella tabella 3 di riconciliazione del patrimonio netto.

A completamento dell'analisi svolta, si evidenzia che la nota integrativa indica:

- i criteri di valutazione applicati;
- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente;
- distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- la composizione delle voci "ratei e risconti", quando il loro ammontare è significativo;
- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;
- la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo;
- cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci;
- l'elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo, con l'indicazione per ciascun componente del gruppo amministrazione pubblica:
 - delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo;
 - della ragione dell'inclusione nel consolidato degli enti o delle società e dell'eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e partecipante dalla capogruppo;
 - l'elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con l'indicazione per ciascun componente:
 - a) della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l'effetto delle esternalizzazioni, dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, compresi delle entrate esternalizzate;
 - b) delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
 - c) delle eventuali perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni

Il Bilancio Consolidato per l'esercizio 2018 del Comune di Russi offre, nel suo complesso, una rappresentazione veritiera e corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del Gruppo di Amministrazione Pubblica.

L'Organo di Revisione rileva inoltre che :

- il bilancio consolidato 2018 del Comune di Russi è stato redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato n.11 al D. Lgs. n.118/2011 e la Relazione sulla gestione consolidata contiene le informazioni richieste dalla legge;
- la procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio contabile applicato di cui all'allegato 4/4 al D.Lgs. n.118/2011, ai principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall'Organismo Nazionale di Contabilità (OIC);
- il bilancio consolidato 2018 del Comune di Russi rappresenta in modo veritiero e corretto la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziario dell'intero Gruppo Amministrazione Pubblica;
- la relazione sulla gestione consolidata risulta essere congruente con il Bilancio Consolidato.

Pertanto, per quanto esposto ed illustrato nella presente relazione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. d)-bis) del D.Lgs. n.267/2000, il sottoscritto revisore

esprime

parere favorevole alla sopraindicata proposta di deliberazione, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale, avente ad oggetto "Approvazione del bilancio consolidato del Comune di Russi. Esercizio 2018".

Russi, 18 settembre 2019

Il Revisore Unico

Dott. Giuseppe Cortesi

(Documento firmato digitalmente)